

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA**

**NELLA BRANCA SPECIALISTICA SENOLOGIA**

TRA

**ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - I.R.C.C.S.** (di seguito denominato anche “IOV-IRCCS”), con sede legale in Padova via Gattamelata, 64 - codice fiscale e partita IVA n. 04074560287 – rappresentato dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Benini

E

**MEDIPIU S.r.l.** (di seguito denominata anche “MEDIPIU”), struttura privata non accreditata con il SSN, con sede legale a Treviso in Via Le Canevare n. 30 codice fiscale 05104680268 e partita IVA n. 05104680268 – in persona del Legale Rappresentante Mirella Nardin,

**PREMESSO CHE**

- l’art. 15 quinquies, c. 2, lett. c) del D. Lgs. n. 502/1992, l’art. 117, c. 6 del CCNL 19/12/2019 Area Sanità e l’art. 9 del DPCM 27/03/2000 prevedono la possibilità per i Dirigenti Medici, che abbiano optato per il rapporto di esclusività, di partecipare ai proventi di attività richiesta a pagamento dai singoli utenti e svolta individualmente o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra Azienda del Servizio Sanitario Nazionale o di altra struttura sanitaria privata non accreditata, previa convenzione con le predette Aziende e/o strutture;

- la D.G.R. della Regione Veneto n. 1314 del 16/08/2016 all’Allegato A, paragrafo 3, ha approvato le linee guida in materia di attività a pagamento;

- l’art. 12 del Regolamento Aziendale per l’esercizio della Libera professione

intramuraria, approvato con deliberazione IOV n. 358 del 19.05.2016 regola tale attività;

- con nota del Pec del 16/06/2021 (reg. prot. IOV n. 11675/21) la società

MEDIPIU S.r.l., allo scopo di integrare l'offerta di prestazioni che la struttura

stessa eroga con i propri professionisti e con la propria organizzazione, ha

comunicato l'interesse ad instaurare un rapporto di collaborazione con l'Istituto

Oncologico Veneto - IRCCS, mediante la stipula di una convenzione, per poter

usufruire occasionalmente di prestazioni nella branca specialistica di senologia;

- MEDIPIU è una struttura privata, non accreditata con il Servizio Sanitario

Nazionale, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria di

poliambulatorio, ambulatori chirurgici, di radiodiagnostica, giusta

autorizzazione n. 17/2021 del 26.05.2021 rilasciata dalla Città di Treviso;

- MEDIPIU non risulta controllata da strutture accreditate ex art. 2359 del

Codice Civile, ovvero amministrata da persone fisiche che amministrano

strutture accreditate o che siano soci in posizione di controllo delle stesse

strutture accreditate;

- tale attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del SSN

e non configura un rapporto di lavoro subordinato con l'azienda che usufruisce

delle prestazioni.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 - Oggetto**

La presente Convenzione regola l'attività erogata dallo IOV-IRCCS tramite i

dipendenti medici, professionisti della UOC Chirurgia senologica 2, in regime

di esclusività, autorizzati a svolgere occasionalmente e compatibilmente con le esigenze di servizio, attività di consulenza libero-professionale nella branca specialistica di senologia, nell'ambito dell'attività aziendale a pagamento, presso MEDIPIU S.r.l. nella sede di Treviso, Via Le Canevare n. 30.

Le attività oggetto della presente convenzione sono di seguito elencate:

- Prima visita senologica chirurgica;
- Visita chirurgica senologica di controllo;

### **Art. 2 - Modalità di esecuzione**

L'attività di cui sopra verrà svolta dai medici specialisti dell'UOC Chirurgia senologica 2 dello IOV - IRCCS, la cui equipe è in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori del normale orario di lavoro e compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza.

L'attività è a carattere occasionale e non programmabile, e viene autorizzata nel limite massimo di n. 2 accessi al mese per un totale massimo di 22 accessi annui, così come disciplinato dalla D.G.R. della Regione Veneto n. 1314 del 16/08/2016.

Trattandosi di attività saltuaria e non programmabile e in ragione della occasionalità delle prestazioni è esclusa la possibilità per MEDIPIU di tenere liste di prenotazione.

Con cadenza trimestrale MEDIPIU provvederà alla verifica del rispetto del numero massimo di accessi effettuati.

### **Art. 3 - Prestazioni e condizioni economiche**

Per le prestazioni erogate dallo IOV – IRCCS, MEDIPIU S.r.l. si impegna a corrispondere le tariffe indicate in tabella (esenti IVA ex art. 10 DPR 633/72):

<b>Descrizione prestazioni</b>	<b>Tariffa a carico di MEDIPIU S.r.l.</b>
Visita specialistica - Prima visita	€ 130,00
Visita specialistica di controllo	€ 80,00

#### **Art. 4 - Rendicontazione e accessi**

MEDIPIU con cadenza mensile si impegna a comunicare allo IOV-IRCCS esclusivamente mediante l'allegato "riepilogo accessi" l'elenco analitico delle prestazioni erogate con l'orario di presenza presso MEDIPIU (data, orario di entrata e orario di uscita) del Dirigente Medico.

Detto documento, sottoscritto dal Dirigente Medico, che sotto la propria responsabilità dichiara che le prestazioni riportate corrispondono a quelle effettuate, dovrà essere controfirmato dal Legale Rappresentante di MEDIPIU e dal Direttore Sanitario dello IOV-IRCCS.

#### **Art. 5 - Fatturazione**

Lo IOV - IRCCS sulla base del "riepilogo accessi" di cui all'articolo precedente, emette fattura per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate per le tariffe di cui al precedente art. 3.

MEDIPIU si impegna a liquidare allo IOV-IRCCS gli importi fatturati entro 30 giorni dall'emissione della fattura.

Lo IOV-IRCCS erogherà il compenso al dirigente medico interessato nella misura prevista dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti.

#### **Art. 6 - Verifica e controlli**

Lo IOV-IRCCS esercita attività di controllo sulla presente convenzione attraverso:

-controllo degli orari e degli accessi;

-controlli contabili e quant'altro previsto in convenzione quale obbligo di MEDIPUI.

Il mancato rispetto della convenzione comporta allo IOV-IRCCS l'automatico recesso dalla stessa, senza possibilità di rivalsa di MEDIPUI nei confronti dello IOV-IRCCS.

#### **Art. 7 - Aspetti assicurativi e di sicurezza**

MEDIPUI risponde direttamente per inadempimenti ad essa riferibili ed anche per le condotte colpose del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione, fatta salva l'eventuale responsabilità professionale del singolo professionista.

MEDIPUI, con la sottoscrizione della presente convenzione, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati verso terzi dal personale che a qualsiasi titolo operi presso MEDIPUI, con rinuncia da parte di MEDIPUI alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dello IOV - IRCCS, salvo il diritto di rivalsa nell'ipotesi di colpa grave o dolo nei confronti del Professionista, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall'eventuale polizza per responsabilità professionale stipulata dallo stesso professionista.

Lo IOV - IRCCS resterà in ogni caso estraneo a qualsivoglia controversia tra MEDIPUI ed il paziente e comunque verrà tenuto da MEDIPUI manlevato da qualsiasi domanda e/o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

MEDIPUI provvede pertanto a sollevare l'Istituto Oncologico Veneto – IRCCS da ogni responsabilità per qualsiasi attività connessa alla presente convenzione.

MEDIPUI dichiara inoltre di adottare tutte le misure idonee per la protezione

della salute e per la sicurezza dei lavoratori, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 8 - Trattamento dei dati**

Le parti si impegnano a osservare quanto previsto dalla normativa in vigore di cui al Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR”, in materia di tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi” e al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.

Il personale dello IOV - IRCCS che presterà attività di consulenza in materia di senologia, tratterà i dati personali degli interessati esclusivamente presso MEDIPIU S.r.l., titolare del trattamento, la quale provvederà ad autorizzarlo al trattamento ed istruirlo ai sensi dell’art. 29 del GDPR e/o dell’art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003.

Resta inteso, che nessun dato personale trattato per le attività di consulenza sarà comunicato da MEDIPIU allo IOV – IRCCS.

Restano in capo al Titolare del trattamento, MEDIPIU S.r.l., gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso nei confronti degli interessati, laddove previsto, verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l’effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 a 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

#### **Art. 9 - Riservatezza**

Gli specialisti dello IOV - IRCCS che svolgono per MEDIPIU le attività di consulenza oggetto della presente convenzione, hanno l’obbligo di mantenere

riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nello svolgimento delle suddette attività. Essi non potranno divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma e non potranno farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione delle attività di consulenza oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 10 - Durata e recesso**

La presente convenzione ha validità dalla data di ultima sottoscrizione per anni 2 (due), salvo rinnovo da concordare formalmente tra le parti interessate. È vietato il rinnovo tacito.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1373 c.c., le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione, previo preavviso di 30 giorni da comunicarsi a mezzo PEC.

#### **Art. 11 - Registrazione e imposta di bollo**

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, ai sensi del D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972, con oneri a carico di MEDIPIU e verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.

#### **Art. 12 - Foro competente**

Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Padova.

#### **Art. 13 - Norma di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalla presente convenzione si applicano le disposizioni nazionali e regionali in materia, nonché quelle contenute nei C.C.N.L. di riferimento.

**Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale**

**MEDIPIU S.r.l.**

Legale rappresentante Mirella Nardin

**Istituto Oncologico Veneto - IRCCS**

Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Benini

Si approvano specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, l'art. 7 "Aspetti assicurativi e di sicurezza", l'art. 10 "Durata e recesso" e l'art. 12 "Foro competente".

**MEDIPIU S.r.l.**

Legale rappresentante Mirella Nardin

**Istituto Oncologico Veneto - IRCCS**

Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Benini